



CITTA' DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

Oggetto: Piano regolatore comunale per l'installazione di impianti eolici. Art.5 del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n.16

RELAZIONE D'UFFICIO

Il quadro normativo di riferimento

Con la **Direttiva 2001/77/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in data 27 settembre 2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Con tale atto legislativo, si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. L'uso di tali fonti contribuisce alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, permette il conseguimento più rapido degli obiettivi di Kyoto, crea occupazione locale e ha un impatto positivo sulla coesione sociale.

Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): **eolica**, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

In tale contesto, gli Stati membri (art. 3) adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili.

Il Parlamento Italiano, con la **Legge 1 marzo 2002, n. 39**, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

Successivamente, con l'approvazione del **D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**, si è data attuazione alla citata Direttiva europea prevedendo

- gli obiettivi indicativi nazionali e le misure di promozione delle fonti rinnovabili;
- disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione, del biogas e dell'energia solare;
- la razionalizzazione delle procedure autorizzative;
- disposizioni per il collegamento degli impianti alla rete elettrica.

La **Regione Puglia** è intervenuta in materia disciplinando, con la **Deliberazione di G.R. 23 gennaio 2007, n. 35**, le procedure autorizzative relative a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Inoltre, a fronte della forte richiesta di installazione di impianti eolici, la Regione ha concentrato l'azione legislativa sia sulla programmazione che sulle caratteristiche tecniche e di inquadramento territoriale di tali strutture e, pertanto, con **Regolamento 4 ottobre 2006, n. 16**, è stata definita:

- 1) la disciplina di riferimento per la valutazione ambientale degli impianti eolici nell'ambito della procedura per il rilascio della autorizzazione unica;

2) la dotazione, da parte delle amministrazioni comunali, di **Piani regolatori relativi alla installazione di impianti eolici (PRIE)**.

La posizione del Comune di Melendugno

Negli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 24.06.2009, forte attenzione è data alle politiche energetiche in ambito ambientale: si prevede infatti la volontà di redigere un PRIE e di utilizzare gli incentivi previsti dal “Conto Energia” per la realizzazione d’impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con riferimento al primo punto, l’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta n. 194 del 23 dicembre 2009, ha incaricato i sottoscritti quali responsabili dei servizi dell’area tecnica del Comune di Melendugno della redazione del PRIE sulla base i criteri di cui all’art. 6 del Reg. n. 16/2006, corredandolo dei documenti di cui al successivo art. 7.

La procedura di approvazione del PRIE è prevista dall’art. 5 del Regolamento 16/2006.

Il procedimento inizia con la presa d’atto del PRIE in Giunta comunale, seguito dal deposito per quindici giorni degli elaborati e dalle eventuali osservazioni dei soggetti interessati, entro i quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito.

Ai fini della sua adozione, il Comune, entro i successivi trenta giorni, convoca una conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241/90, alla quale sono invitati a partecipare gli enti locali territorialmente competenti, anche ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione di area vasta e di settore, e gli enti preposti alla tutela dei vincoli presenti sul territorio comunale, ai sensi della legislazione vigente.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conclusione della conferenza, il Consiglio comunale approva il PRIE con deliberazione che viene successivamente inoltrata all’autorità competente per la sua approvazione definitiva.

Con il presente atto, la Giunta comunale prende atto del PRIE e dei relativi elaborati, dando l’avvio al procedimento approvativo.

Il PRIE che qui si propone è composto, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, dalla seguente documentazione allegata:

- Relazione Tecnica
- Fase di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica
- Questionario dello Scoping dalla Valutazione Ambientale Strategica
- Tavola 1: Inquadramento Territoriale
- Tavola 2: Strumenti Urbanistici e Limite Amministrativo
- Tavola 3: Geomorfologia e Relativi Buffer
- Tavola 4: Ambiti Territoriali Estesi PUTT/p
- Tavola 5:Tratti di Strade Prioritarie e relativi buffer
- Tavola 6: Piano Faunistico Venatorio – SIC – ZPS - IBA
- Tavola 7: Ambiti Territoriali Distinti
- Tavola 8: Carta delle Pendenze
- Tavola 9: Piano di Assetto Idrogeologica (PAI)
- Tavola 10: Aree non idonee
- Tavola 11: Ricognizione degli impianti eolici proposti e/o autorizzati.

In estrema sintesi, questi sono gli elementi esaminati ed i criteri valutativi seguiti ai fini della redazione del PRIE:

-
- Ai sensi dell'art.6 del R.R. 16/2006 sono state considerate non idonee all'installazione di impianti eolici le seguenti aree:

a) Aree protette regionali istituite ex L.R. n. 18/97 e aree protette nazionale ex L. n. 394/91, Oasi di protezione ex L.R. 27/98, Aree Psic e ZPS ex Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE e DGR n. 1022 del 21/7/2005, Zone umide tutelate dalla Convenzione di Ramsar: tali aree devono essere considerate con un'area buffer di 200 m.;

b) Crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato formativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca dati tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

c) Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P o da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;

d) Area edificabile urbana, cos' come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione del PRIE, con relativa area buffer di 1.000 m.;

e) Area buffer di 500 m. dal confine amministrativo del comune che avvia la procedura di approvazione del PRIE;

f) Ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del PUTT/P e relativo buffer di 200 metri (L.R. del 21.10.2008 n°.31), con possibilità di procedere ad una rivisitazione di quanto indicato dallo stesso PUTT/P a seguito di puntuale verifica;

g) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m. e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m., così come censiti a norma del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Conclusivamente, in esito a tutte le analisi sopra compiute, viene sintetizzata una rappresentazione delle aree non idonee e, per detrazione, di quelle potenzialmente idonee alla installazione di impianti eolici. Oltre alle aree non idonee derivanti dall'applicazione del Regolamento Regionale 16/2006, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire una migliore tutela degli aspetti paesaggistici della fascia costiera, ha inteso estendere, comunque, le aree inelleggibili a una fascia di circa 4 Km dalla linea di costa.

IL RESPONSABILE del IV SERVIZIO
arch. Salvatore PETRACHI

IL RESPONSABILE del V SERVIZIO
geom. Luigi SARACINO